

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 18/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 23 Ottobre 2006,  
ha adottato la seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio - Presidente; Cerini Dr. Francesco, Barengi Prof. Andrea, Hinna Danesi Avv. Fabrizio, Patierno Dr. Antonio. – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

#### **1. RICORSO DELLA POL. POZZUOLESE AVVERSO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA DEL SIG. ROMANIELLO VITO IN OCCASIONE DELLA GARA POZZUOLESE/DALMINE DEL 7.5.2006 (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 4/C del 4.8.2006)**

Con atto del 7.9.2006 la Pol. Pozzuolese adiva la C.A.F. per ricorrere contro la decisione della stessa C.A.F. indicata in epigrafe.

Preventivamente la Commissione osserva che il reclamo non è stato trasmesso alla controparte signor Romaniello; ciò comporta la declaratoria di inammissibilità, essendo la reclamante venuta meno all'obbligo, prescritto dal vigente C.G.S, di integrare il contraddittorio.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto della Pol. Pozzuolese di Pozzuolo Martesana (Milano), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **2. APPELLO DELLA C.C.S. GREGORIO A.D.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 38 N.O.I.F. E 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006)**

L'A.S.D. Club Calcio S. Gregorio ricorre avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006 con cui le è stata inflitta l'ammenda di €800,00 per violazione degli artt. 38 N.O.I.F. e 1 C.G.S. per non aver tesserato il tecnico (allenatore di base) signor Malaguarnera Nicola prima di avvalersene in occasione della partita di Coppa Italia Gravina Calcio/S. Gregorio del 27.8.2006.

L'A.S.D. Club Calcio S. Gregorio, nell'atto di appello, chiede l'annullamento dell'ammenda inflitta ovvero una riduzione quanto meno pari a quella irrogata alle altre società che si erano trovate nella stessa situazione oggettiva.

Nel gravame si riferisce:

1) che il ritardo nel tesseramento del signor Malaguarnera, avvenuto il giorno 2.9.2006, era stato determinato dal periodo feriale del Segretario dell'A.D.S.;

2) che si ignorava la sua obbligatorietà anche per attività di Coppa tanto più che l'art. 40, comma 3 del Regolamento L.N.D. imponendolo 20 giorni prima dell'inizio dei campionati niente dice per quanto riguarda la Coppa;

3) che la mancata precisazione dei tempi nel telegramma di avviso di convocazione aveva ingenerato la convinzione di un esonero dal produrre le controdeduzioni;

4) che in ogni caso la sanzione irrogata era stata troppo afflittiva sia perché si trattava di una gara di Coppa Italia e non di Campionato, sia perché la Commissione Disciplinare aveva applicato minori sanzioni a società nella stessa situazione oggettiva.

L'appello può essere accolto solo in parte.

Va premesso che l'art. 2 C.G.S. ai commi 1 e 5 stabilisce che l'ignoranza dello Statuto e delle Norme Federali non può essere invocata a nessun effetto e che i soggetti dell'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o colpa.

La A.D.S. Club Calcio S. Gregorio - avvalendosi del tecnico Malaguarnera Nicola in occasione della partita di Coppa Italia con la Gravina Calcio prima di inoltrare la richiesta del suo tesseramento come prescritto dall'art. 38 N.O.I.F. - ha dunque tenuto un comportamento scorretto così violando l'art. 1 C.G.S..

Nella fattispecie trattandosi di una partita di Coppa Italia trova applicazione l'art. 38 N.O.I.F. e non l'art. 40 del Regolamento della L.N.D. che riguarda quest'ultimo campionato.

Rispetto alla violazione commessa è poi irrilevante l'addotta, erronea convinzione di un esonero dal produrre le controdeduzioni per la mancata precisazione dei tempi nel telegramma di avviso di convocazione.

Appare viceversa fondata la doglianza di un eccesso di pena avanzata dalla A.D.S. Club Calcio S. Gregorio in termini comparativi rispetto ad altre società gravate di una sanzione di € 500,00.

Invero, dallo stesso Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006 risulta che ad altre società, per la stessa violazione dell'art. 38 N.O.I.F. e 1 C.G.S. (utilizzo di un tecnico senza averne richiesto il preventivo tesseramento, è stata loro inflitta la sanzione di €500,00 di ammenda).

Si ritiene dunque equo ridurre ad €500,00 l'ammenda applicata alla A.D.S. Club Calcio S. Gregorio.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto della C.C.S. Gregorio A.S.D. di San Gregorio di Catania (Catania) riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00 e dispone la restituzione della tassa reclamo.

**3. APPELLO DELL'A.S. GRISOLIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006; DELL'INIBIZIONE FINO AL 2.4.2010 AI SIGNORI LISERRE LUIGI, LISERRE WALTER E CAPALBO FRANCESCO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.10.2009 AI CALCIATORI CAPALBO GIOVANNI E CAPUTO ROCCO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 1, 2 E 4 CON L'AGGRAVANTE DI CUI AL COMMA 6 E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. SEGUITO GARA A.C. ASKALOS/A.S. GRISOLIA CALCIO DEL 30.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 32 del 2.10.2006).**

**4. APPELLO DELL'A.C. ASKALOS AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006; DELL'INIBIZIONE FINO AL 2.4.2010 AI SIGNORI DE ROSA RAFFAELE, GAMBA SERGIO, MUSCARELLO GIOVANNI E**

**NAPOLETANO PASQUALE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.10.2009 AI CALCIATORI LA GRECA EGIDIO, POSCO SALVATORE, POZZI DARIO E NARDI DOMENICO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 6, COMMI 1, 2 E 4 CON L'AGGRAVANTE DI CUI AL COMMA 6 E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S SEGUITO GARA A.C. ASKALOS/A.S. GRISOLIA CALCIO DEL 30.4.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 32 del 2.10.2006).

Con distinti ricorsi entrambi datati 7.10.2006, l'A.S. Grisolia Calcio in proprio e per i suoi tesserati, Liserre Luigi, Liserre Walter, Capalbo Francesco, Capalbo Giovanni e Caputo Rocco, nonché l'A.C. Askalos in proprio e per i suoi tesserati De Rosa Raffaele, Gamba Sergio, Muscarello Giovanni e Napoletano Pasquale, La Greca Egidio, Posco Salvatore, Pozzi Dario e Nardi Domenico, impugnavano la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 2.10.2006, con cui, in relazione ai comportamenti tenuti dalle società odierne appellanti e conseguenti alla gara A.C. Askalos/A.S. Grisolia del 30.4.2006, era stata inflitta ad entrambe le Società la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di 2^ Categoria Stagione Sportiva 2005/2006 e ai tesserati sopra indicati inibizioni e squalifiche diversamente commisurate.

I ricorsi sono oggettivamente e soggettivamente connessi e possono pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente.

La C.A.F. osserva in via preliminare che le modalità di impugnazione sono aspetti formali del processo che debbono essere rigorosamente osservati ed in alcun caso superati o pretermessi.

Ciò posto, dall'esame degli atti si evince chiaramente la violazione da parte degli odierni appellanti, delle formalità procedurali disciplinate dal Com. Uff. 200/A pubblicato il 4.5.2006, in vigore nel caso in esame, nella parte in cui prevede che "per i procedimenti di ultima istanza presso la C.A.F.....le decisioni delle Commissioni Disciplinari potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Com. Uff. delle Leghe o dei Comitati Regionali di competenza.." Infatti entrambi i ricorsi, come sopra anticipato, sono pervenuti a questa Commissione giudicante, a mezzo raccomandata spedita in data 7.10.2006, due giorni dopo lo spirare del termine previsto dal predetto Com. Uff. 200/A.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli 3) e 4) come sopra proposti dell'A.S. Grisolia Calcio di Grisolia (Cosenza) e dell'A.C. Askalos di Scalea (Cosenza) li dichiara inammissibili per mancato rispetto delle modalità previste dal Com. Uff. n. 200/A del 4.5.2006 e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. APPELLO DELL'A.C. CATTOLICA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, COMMA 1 E 11 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 62, COMMA 2 DELLE N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 22.9.2006)

La società A.C. Cattolica Calcio S.r.l. proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - riunitasi a Roma il 22.9.2006 e comunicata il 28.9.2006 - con cui, in accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti della stessa e della società Valleverde Riccione F.C. S.r.l. per il comportamento tenuto dai rispettivi sostenitori in occasione della gara disputatasi il 12.3.2006, le veniva irrogata la sanzione di €3.000,00 di ammenda oltre alla diffida.

In via preliminare, la C.A.F. rileva l'inammissibilità dell'appello in quanto il relativo atto, in violazione dell'art. 29, 1 comma C.G.S. non risulta sottoscritto ciò che impedisce di riferirlo soggettivamente al legale rappresentante della A.C. Cattolica Calcio S.r.l..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., per mancata sottoscrizione, l'appello come sopra proposto dell'A.C. Cattolica Calcio S.r.l. di Cattolica (Rimini) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. APPELLO DELL'A.C. CODOGNO 1908 A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CODOGNO/AGRATE DEL 10.9.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 12 del 5.10.2006)

Con ricorso in data 6.10.2006 l'A.C. Codogno 1908 A.S.D. in persona del suo presidente *pro tempore* ing. Enrico Curati proponeva ricorso dinanzi alla C.A.F. avverso una decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 5.10.2006 relativamente alla partita disputata tra la ricorrente e l'A.C. Agrate in data 10.9.2006.

Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare, accogliendo l'esposto della A.C. Agrate relativamente alla partecipazione (ritenuta irregolare) alla gara del calciatore P. Caserini già squalificato, ha comminato alla società la punizione sportiva della sconfitta per 0-3 ed inoltre l'ammenda di € 200,00 squalificando per una gara ulteriore il calciatore Caserini e inibendo l'accompagnatore Oreste Fossati fino a tutto il 5.11.2006.

Assume la associazione ricorrente che il ricorso inizialmente proposto al Giudice Sportivo e da questo, riconosciuta la propria incompetenza, trasmesso alla Commissione Disciplinare, avrebbe dovuto essere nella prima sede semplicemente rigettato, dolendosi quindi della decisione a suo dire assunta in esito ad un procedimento non rituale.

Contesta inoltre l'eccessività della sanzione, assumendo in particolare nel merito che la squalifica originariamente subita dal calciatore in questione si sarebbe dovuta considerare esaurita essendo intervenuta dopo la seconda ammonizione nella fase dei Play-Off 2005/2006, di talché non la si sarebbe dovuta scontare nel campionato successivo, a tal fine rilevando altresì l'irragionevolezza della norma se confrontata con la disposizione che prevede che le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non abbiano efficacia nelle fasi di Play-Off e Play-Out (mentre le squalifiche irrogate in campionato vengono scontate anche in tali fasi).

La Commissione rileva innanzitutto che non è contestato che alla gara ha preso parte il giocatore Pietro Caserini, e che quest'ultimo aveva subito la squalifica per somma di ammonizioni nella fase dei Play-Off come risulta dal Com. Uff. n. 47 dell'1.6.2006; rileva inoltre la Commissione che non sussiste alcuna norma che consenta di ritenere inefficaci per la fase di campionato le sanzioni subite nella fase dei Play-Off, mentre non appare dotata di pregio l'obiezione in termini di ragionevolezza sollevata dalla ricorrente, atteso per un verso che la norma è articolata e non univocamente utilizzabile nel senso evidenziato dalla ricorrente e per altro verso data la evidente diversità di situazioni cui legittimamente ben possono corrispondere trattamenti normativi differenti; rileva infine la legittimità della trasmissione degli atti all'organo competente da parte del Giudice Sportivo non essendo, anche in questo caso, dotata di fondamento normativo l'obiezione avanzata al riguardo in termini di rito.

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Codogno 1908 A.S.D. di Codogno (Lodi) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## ORDINANZA

**7. APPELLO DELL'A.S.D. VITTORIA CALCETTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL PRESIDENTE LETA GIOVANNA E L'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ SEGUITO DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.I.G.C., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 43, COMMI 1, 2, 3, N.O.I.F., NONCHÉ DELL'ART. 34, COMMA 3 LETT. A) E B) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 13 del 14.09.2006)**

La C.A.F. rilevato che risulta pendente altro procedimento nei confronti degli incolpati avente ad oggetto il medesimo fatto contestato; considerato che la C.A.F. si è già pronunciata con decisione del 13.9.2006, non ancora definitiva, rinvia a nuovo ruolo l'appello come sopra presentato dell'A.S.D. Vittoria Calcetto di Vittoria (Ragusa).

**Publicato in Roma il 24 Ottobre 2006**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Luca Pancalli